DOTAZIONE ORGANICA DEL RUOLO DEGLI OPERAI PERMANENTI DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO

Art. 8

Riconoscimento ai fini economici del servizio reso da operaio temporaneo

Il servizio reso, anche in periodi discontinui in qualita' di operaio non di ruolo (temporaneo) dagli operai nominati permanenti in applicazione di quanto previsto dall'art. 62 della legge 5 marzo 1961, n. 90, e' riconosciuto utile, a domanda degli interessati, anche ai fini degli aumenti periodici di paga. Tale domanda dovra' essere presentata entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Versione in vigore dal 11 aprile 1968, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Dotazione organica del ruolo degli operai permanenti del Corpo forestale dello Stato
Estremi	Legge 6 marzo 1968, n. 219
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 27 marzo 1968

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/dotazione-organica-del-ruolo-degli-operai-permanenti-del-corpo/art-8-riconoscimento-ai-fini-economici-del-servizio-reso-da-operaio

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it